

# SCIOVIA LUVINA SA

## STATUTI

### I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETA'

#### Art. 1

Sotto la ragione sociale Sciovia Luvina SA è costituita una società anonima di durata illimitata con sede in Airolo.

#### Art. 2

La società ha per scopo la costruzione, l'acquisto, la vendita, l'amministrazione e la gestione di infrastrutture turistiche di ogni genere (infrastrutture ricettive, alberghi, ristoranti, impianti di trasporto turistici-sportivi, ecc.), nonché ogni e qualsiasi attività direttamente o indirettamente collegata allo scopo sociale.

### II. CAPITALE AZIONARIO E AZIONI

#### Art. 3


Il capitale azionario ammonta a fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila), suddiviso in 3'400 (tremilaquattrocento) azioni Nominative del valore nominale fr. 20.- (venti) cadauna di categoria A e in 3'820 (tremilaottocentoventi) azioni al Portatore del valore nominale di fr. 100.- (cento) cadauna di categoria B, interamente liberato. Le azioni di categoria A sono privilegiate rispetto alle azioni di categoria B per quanto concerne il diritto di voto.

#### Art. 4

Un aumento del capitale azionario potrà intervenire per decisione dell'assemblea solo con il voto affermativo della maggioranza delle azioni emesse. Nel caso di aumento del capitale azionario, ogni azione ha un diritto di opzione sulle nuove azioni proporzionale alla quota di partecipazione al capitale azionario.

#### Art. 5

E' stabilito il diritto di prelazione da parte di ogni azionista fondatore sulle azioni che venissero eventualmente poste in vendita.



### III. ORGANI DELLA SOCIETÀ

#### Art. 6

Organi della società sono:

- l'assemblea generale
- il consiglio di amministrazione
- l'ufficio di revisione

#### A. Assemblea generale

#### Art. 7

L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società. Essa assume i poteri previsti dall'art. 698 CO.

#### Art. 8

L'assemblea viene convocata una volta all'anno in via ordinaria dal consiglio di amministrazione al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale (stagionale).

L'avviso di convocazione dovrà indicare le trattande ed essere notificato agli azionisti tramite pubblicazione sul FUSC e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, almeno venti giorni prima dell'assemblea.

Dietro richiesta scritta al Consiglio di amministrazione gli azionisti con azioni al portatore, se noti, hanno diritto di farsi recapitare la convocazione tramite e-mail, o per lettera semplice; i possessori di azioni nominative, potranno far richiesta di invio per lettera raccomandata.

#### Art. 9


L'Assemblea generale straordinaria viene convocata su decisione del consiglio di amministrazione, su richiesta dell'ufficio di revisione o degli azionisti che rappresentano almeno un decimo del capitale azionario.

#### Art.10

Il presidente del consiglio di amministrazione o il suo rappresentante dirige l'assemblea generale. Prende le disposizioni necessarie per la stesura a verbale delle trattande o delle decisioni.

#### Art. 11

Ogni azioni conferisce il diritto a un voto.



...

Art. 12

L'assemblea prende le sue decisioni e fa le nomine, in difetto di diversa disposizione del presente statuto o di analoga disposizione di legge a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

B. Consiglio di amministrazioneArt. 13

Il Consiglio di amministrazione è composto da uno a nove membri.

Art. 14

Il consiglio di amministrazione rimane in carica per quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di sostituzione durante il periodo, il membro entrante subentra nel periodo di nomina a quello dimissionario.

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione dirige ed amministra la società, ne tutela gli interessi, ne gestisce gli affari. Dà scarico del suo operato all'assemblea degli azionisti ed assume i poteri che la legge e il presente statuto non delegano ad altri organi.

Art. 16


Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente e decide validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ognuno dei quali dispone di un voto.

Le deliberazioni prese per corrispondenza richiedono l'assenso scritto della maggioranza dei membri.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione designa la o le persone aventi diritto di vincolare la società con la propria firma. Attualmente il diritto di firma appartiene a tutti i membri del consiglio di amministrazione che firmano a due collettivamente.



### C. Ufficio di revisione

#### Art. 18

L'assemblea generale nomina un ufficio di revisione.

L'assemblea generale può rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione quando:

- a) la società non è soggetta alla revisione ordinaria,
- b) tutti gli azionisti hanno votato a favore e
- c) l'effettivo della società non supera più di 10 impiegati a tempo pieno nella media annua.

Il consiglio di amministrazione può chiedere agli azionisti di esprimere questo consenso nel corso di un'assemblea generale oppure per iscritto. In questo caso può impartire loro un termine di almeno 20 (venti) giorni per rispondere e avvertirli che una mancata risposta sarà considerata consenso.

La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ogni azionista ha tuttavia il diritto, al più tardi 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea generale, di esigere una revisione limitata e la nomina di un ufficio di revisione. In tal caso l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.

### IV. CHIUSURA DEI CONTI, RIPARTO DEGLI UTILI

#### Art. 19

I conti devono essere chiusi ogni anno al 30 giugno. La prima gestione sarà chiusa al 30 giugno 1977.

Bilancio e contabilità sono tenuti e allestiti secondo la prassi normale e disposti di legge.


L'assemblea generale decide con libero apprezzamento sull'impiego degli utili se la legge o gli statuti non dispongono diversamente.

### V. PUBBLICAZIONI SOCIALI

#### Art. 20

Le comunicazioni agli azionisti, in quanto conosciuti, avvengono mediante lettera raccomandata.

Organo ufficiale di pubblicazione è il Foglio ufficiale del Cantone Ticino, in quanto la legge non disponga diversamente.



VI. SCIoglimento

Art. 21

Per lo scioglimento della società rimangono applicabili le disposizioni degli art. 736-750 CO.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Questi statuti sono stati approvati e votati nell'assemblea di costituzione e fondazione del 14 luglio 1976 e sono stati di seguito adeguati al nuovo diritto azionario in vigore dal 1. luglio 1992.

Airolo, 14.07.1976, 18.03.1977, 07.04.1977, 30.11.1995, 14.02.2008, e 11.10.2009 e 11.06.2010.

Avv. MARCO LOMBARDI Notaio in Airolo

Airolo, 11 giugno 2010  
Luogo, giorno, mese, anno

COPIA AUTENTICA della Società

DELLA D) ... ISTRO-

MENTO DELLA STAP ... COLLAZIO-

NATA COX ...

*Marco Lombardi* - Airolo notaio  
Firma, qualifica e domicilio.  
NOTAIO